



ente di previdenza
e assistenza

pluricategoriale

DEGLI ATTUARI,
DEI CHIMICI,
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DOTTORI FORESTALI,
DEI GEOLOGI

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI DICHIARAZIONE DEL REDDITO PROFESSIONALE (MOD. 2/03)

(Comunicazioni obbligatorie ex art. 8 D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103)

FINALITA' DEL MODULO:

Il modulo 2/03 va compilato per la comunicazione dei compensi e/o redditi netti e/o lordi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale di attuario, chimico, dottore agronomo e dottore forestale e geologo, dell'anno 2002.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL MOD. 2/03:

La comunicazione del reddito professionale deve avvenire unicamente mediante compilazione del modulo 2 e deve essere obbligatoriamente inviata dagli iscritti entro e non oltre il:

30 NOVEMBRE 2003

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL MOD. 2/03:

Il modulo deve essere inviato esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

EPAP - Via del Tritone 169 - 00187 ROMA

ARROTONDAMENTI:

Gli importi dei contributi devono essere arrotondati all'Euro superiore se le due cifre dopo la virgola sono pari o superiori a 50 centesimi di Euro ed all'Euro inferiore in caso contrario.

SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO DEL MOD. 2/03:

Sono tenuti ad inviare il mod. 2/03:

- gli iscritti agli Albi professionali degli Attuari, dei Chimici, dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali e dei Geologi che hanno sottoscritto il Quadro G) e/o E) del modulo di iscrizione all'Ente (mod. 1 e/o 1/R) e che, pertanto, risultano iscritti all'EPAP;
- gli iscritti agli Albi di cui al punto precedente che, avendo compiuto il 65° anno ed avendone diritto, hanno optato per la non iscrizione all'EPAP essendo obbligati al versamento del solo contributo integrativo;
- gli eredi dei deceduti; in questo caso la comunicazione relativa all'anno del decesso va presentata entro due mesi dalla data prescritta per la presentazione annuale dei redditi;
- gli iscritti all'Ente che prestano la loro opera presso le Aziende sanitarie locali.

SOTTOSCRIZIONE:

Il mod. 2/03 deve essere firmato dal dichiarante e/o erede per la sua validità. In assenza di sottoscrizione la comunicazione s'intende incompleta e soggetta quindi alle sanzioni previste nel caso di omessa comunicazione qualora non venga integrata secondo le procedure previste dal Regolamento.

AVVERTENZE:

Non sono ammesse deroghe all'obbligo di invio del mod. 2/03 per i soggetti che vi sono tenuti ai sensi dell'art. 10 del Regolamento. Non possono essere considerati quali esonerati dal rispetto di tale obbligo le seguenti circostanze: l'inesistenza di reddito o di volume d'affari, il non aver presentato la dichiarazione dei redditi; l'iscrizione a sezioni speciali dell'Albo d'appartenenza.

SANZIONI:

L'omessa, la ritardata o l'infedele comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione pari a metà del contributo soggettivo minimo operante per l'anno di riferimento. Tale sanzione viene dimezzata se la comunicazione e/o la rettifica interviene entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione del modulo.

QUADRO A) COMUNICAZIONI

- Riduzione al 50% dei contributi minimi:** i soggetti che alla data di iscrizione all'Ente non hanno compiuto il 30° anno di età possono richiedere, barrando l'apposita casella, la riduzione al 50% dei contributi soggettivo, di solidarietà ed integrativo minimi per i primi 3 anni di iscrizione. Si ricorda che la suddetta opzione vale solamente per i contributi minimi. Nel caso in cui risultino dovuti contributi maggiori rispetto ai contributi minimi fissati per l'anno 2002, si dovranno versare i maggiori contributi dovuti senza applicazione della riduzione al 50% (vedasi quadro E). I soggetti che si avvalgono della riduzione, avranno comunque la facoltà di integrare il contributo soggettivo, versato in misura ridotta, secondo modalità che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
- Pagamento del solo contributivo integrativo:** devono barrare la relativa casella i professionisti che all'atto dell'iscrizione all'EPAP hanno esercitato l'opzione di non iscriversi, per i contributi soggettivi e di solidarietà, **avendo iniziato l'attività professionale dopo aver compiuto il 65° anno di età e/o abbiano compiuto il 65° anno di età alla data del 03/08/1999.** Tali soggetti sono infatti obbligati esclusivamente al pagamento del contributivo integrativo **riscosso**. Si evidenzia che in questo caso vanno fornite le sole informazioni richieste nei seguenti Quadri: Quadro B) Punto 2 e Punto 3; Quadro C) Punto 5 e Punto 6; Quadro D) Punto 8; Quadro E) Punto 11.
- Conseguimento di reddito IRPEF negativo o nullo:** devono barrare la relativa casella coloro che nell'anno di riferimento hanno conseguito un reddito da attività professionale negativo o nullo, in tale caso saranno dovuti comunque i contributi minimi previsti per l'anno.
- Svolgimento dell'attività professionale in tutto o in parte in studio associato:** devono barrare la relativa casella coloro che nell'anno di riferimento hanno conseguito un reddito (in tutto o in parte) da partecipazione ad associazioni professionali.

E.P.A.P. Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale

Via del Tritone, 169 - 00187 Roma - Tel: 06 69.64.51 - Fax: 06 69.64.555
E-mail: info@epap.it - Sito web: www.epap.it - Codice fiscale: 97149120582

QUADRO B) SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA

Devono compilare il Quadro B) gli iscritti agli Albi professionali degli Attuari, dei Chimici, dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali e dei Geologi che non sono titolari di partita IVA ma esercitano l'attività professionale in forma occasionale o in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

Punto 1: indicare la somma dei compensi, proventi e redditi professionali prodotti nell'anno 2002 in via occasionale e/o tramite collaborazioni coordinate continuative (anche se nulli e/o negativi) al netto delle spese o deduzioni forfetarie.

Punto 2: indicare la somma dei compensi, proventi e redditi professionali di cui al punto 1 (anche se nulli e/o negativi) al lordo delle relative spese o deduzioni forfetarie.

Punto 3: indicare, qualora esistente, l'ammontare complessivo dei compensi lordi risultanti dalle ricevute emesse verso soggetti tenuti alla contribuzione integrativa in favore dell'EPAP nel contesto di incarichi professionali finalizzati al conseguimento di un risultato unitario. Si ricorda, in proposito, che il contributivo integrativo non si applica alle ricevute di cui sopra ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento.

QUADRO C) SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA

Devono compilare il Quadro C) gli iscritti agli Albi professionali degli Attuari, dei Chimici, dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali e dei Geologi che sono titolari di partita IVA ed esercitano le attività di cui all'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Per gli **iscritti che hanno svolto esclusivamente attività individuale**, valgono le seguenti istruzioni:

Punto 4: indicare il reddito netto derivante da attività professionale prodotto nell'anno 2002 al netto dei costi inerenti (anche se negativo e/o nullo).

Punto 5: indicare il volume d'affari IVA inerente l'attività professionale svolta nell'anno 2002.

Punto 6: indicare, qualora esistente, l'ammontare complessivo dei compensi lordi risultanti dalle fatture emesse verso soggetti tenuti alla contribuzione integrativa in favore dell'EPAP nel contesto di incarichi professionali finalizzati al conseguimento di un risultato unitario. Si ricorda, in proposito, che il contributivo integrativo non si applica alle fatture di cui sopra ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento.

Per gli **iscritti che hanno svolto l'attività solo in forma associata**, il volume d'affari IVA, sul quale andrà calcolato il contributo integrativo, è determinato applicando al volume d'affari IVA dell'associazione la quota personale di partecipazione.

Per gli **iscritti che hanno svolto attività individuale e associata**, il volume d'affari su cui va calcolato il contributo integrativo è costituito dalla somma di entrambi gli importi ottenuti applicando le regole sopra riportate.

QUADRO D) IMPORTI ASSOGGETTATI AI CONTRIBUTI

Punto 7: indicare l'ammontare complessivo dei redditi derivanti dall'esercizio della professione (Punto 7 = Punto 1 + Punto 4).

Punto 8: indicare l'ammontare complessivo dei compensi lordi e del volume d'affari IVA al netto dell'ammontare delle ricevute emesse nei confronti di soggetti tenuti alla contribuzione integrativa all'EPAP ed al netto della maggiorazione relativa al contributo integrativo del 2% addebitato al committente (Punto 8 = [(Punto 2 - Punto 3) + (Punto 5 - Punto 6)] / 1,02).

QUADRO E) CONTRIBUTI DOVUTI IN FUNZIONE DEI REDDITI E DEL FATTURATO

Nel Quadro E) vanno riportati i contributi dovuti dal singolo iscritto nell'anno di riferimento così calcolati, tenuto conto degli importi minimi e massimi sotto riportati:

Punto 9: il contributo soggettivo dovuto è pari al 10% dell'importo riportato nel Punto 7. L'importo così calcolato non potrà essere inferiore al "CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO" né superiore al 10% del "REDDITO IMPONIBILE MASSIMO".

Punto 10: il contributo di solidarietà dovuto è pari allo 0,2% dell'importo riportato al Punto 7. L'importo così calcolato non potrà essere inferiore al "CONTRIBUTO SOLIDARIETA' MINIMO" né superiore allo 0,2% del "REDDITO IMPONIBILE MASSIMO".

Punto 11: il contributo integrativo dovuto è pari al 2% dell'importo riportato al Punto 8. L'importo così calcolato non potrà essere inferiore al "CONTRIBUTO INTEGRATIVO MINIMO" salvo che per coloro che rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b) del quadro A).

Di seguito si riporta la tabella contenente i contributi annuali minimi e massimi da applicare per gli anni 2002 e 2003.

ANNO	CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO*	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' MINIMO*	CONTRIBUTO INTEGRATIVO MINIMO*	REDDITO IMPONIBILE MASSIMO
2002	476,00 Euro	10,00 Euro	67,00 Euro	78.507,00 Euro
2003	487,00 Euro	10,00 Euro	68,00 Euro	80.391,00 Euro

* Nota: I contributi minimi sono frazionabili (art. 5 Regolamento) nei seguenti casi:

a) qualora si tratti di prima iscrizione con decorrenza successiva al 1° gennaio 2002;

b) qualora intervenga una cessazione e non vi sia una ripresa di attività prima che siano trascorsi almeno 365 giorni dalla cessazione.

Le ipotesi di cui ai punti a) e b) potranno essere applicate qualora i contributi dovuti in ragione dell'applicazione delle percentuali previste ai **Punti 9, 10 e 11** diano un risultato che sia inferiore al *contributo minimo rapportato* al periodo di iscrizione all'Ente.

Il *contributo minimo rapportato* si calcola dividendo il contributo minimo, espresso dall'Ente per l'intero anno solare, in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di iscrizione all'Ente, considerando mese intero il periodo pari o superiore a quindici giorni.

